

Guida alla compilazione delle proprie Dat

(predisposta dal Comitato per la pratica Clinica dell'ULSS 1 Dolomiti)

Questa guida vuole essere di aiuto per coloro che desiderano esprimere le *disposizioni anticipate di trattamento* (DAT) secondo quanto previsto dalla legge 219 del 22/12/2017. La norma, nel ribadire il principio di autodeterminazione del paziente in merito all'accettazione o al rifiuto di accertamenti, scelte terapeutiche o singoli trattamenti, rende possibile esprimersi non solo all'interno della relazione di cura presente, attraverso la *pianificazione condivisa delle cure*, ma anche in previsione di un eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprimendo la propria volontà attraverso le *Disposizioni Anticipate di Trattamento* – DAT. Le DAT vanno redatte in scrittura privata e consegnate personalmente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvederà poi all'annotazione in un apposito registro.

NELL'ATTO DI ESPRIMERE LE VOSTRE DAT SUGGERIAMO DI CONSIDERARE I SEGUENTI PUNTI

1. Ha il diritto di essere informato e di richiedere una pianificazione condivisa delle cure relativa alla situazione che OGGI sta vivendo. Ha il diritto di avere, ma anche rifiutare, informazioni sulla Sua salute in termini di diagnosi, prognosi, rischi, benefici dei diversi trattamenti (art.1) e, nel caso di patologie croniche invalidanti e inarrestabili, di pianificare via via con il medico le terapie ritenute più idonee alla conservazione del Suo concetto di salute e dignità (art. 5). Se si trova in questa situazione lo strumento migliore è quello della Pianificazione Condivisa delle Cure, atto che permette un confronto continuo tra Lei e il Suo medico di fiducia rispetto alla progressione della malattia e alle possibilità terapeutiche.

2. Con le DAT può esprimere ciò che vorrebbe fosse rispettato nel Suo DOMANI. Prima di redigere le DAT è opportuno essere informato sulle condizioni che la legge prevede per la compilazione delle stesse e sulle relative conseguenze mediche. In particolare va ricordato che:

- si chiede alla persona di immaginare un momento futuro in cui potrebbe non essere nelle condizioni di potersi esprimere e autodeterminarsi;
- classicamente la condizione prevista è quella di uno stato di non guarigione secondo le attuali conoscenze scientifiche;
- le scelte della persona possono essere fatte sia nel consenso sia nel rifiuto di accertamenti diagnostici, o scelte sui singoli trattamenti;
- è consigliata la scelta di un fiduciario nel momento in cui la persona non possa esprimere il proprio consenso; il fiduciario sarà interprete del concetto di dignità, vita e salute del disponente; si consiglia pertanto di informarlo rispetto al compito che si assume con la sottoscrizione delle DAT;
- le DAT possono essere modificate in qualsiasi momento. Se v'è un regime di urgenza, possono anche essere comunicate al medico a voce o videoregistrate in presenza di due testimoni.
- La legge stabilisce che la nutrizione e l'idratazione artificiali sono a tutti gli effetti trattamenti sanitari.

3. Le DAT possono essere disattese. Nel caso siano incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente o nell'occasione in cui siano intervenute dal momento della sottoscrizione nuove scoperte che offrano un miglioramento delle condizioni di vita, le DAT possono essere disattese.

4. E' garantita sempre la terapia del dolore ed è fatto divieto di ostinazione irragionevole delle cure. Nel caso in cui il paziente rifiuti alcuni trattamenti, è sempre garantita la terapia del dolore. Nei pazienti con prognosi infausta o di imminente morte, è fatto divieto di intraprendere irragionevolmente cure inutili o sproporzionate; il medico, in presenza di sofferenze resistenti ai trattamenti sanitari, col consenso del paziente, potrà ricorrere alla sedazione profonda continua in associazione con la terapia del dolore.